

(Codice interno: 532543)

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2024, n. 14

Interventi a sostegno di progetti attivati dai Comuni del Veneto per la riqualificazione ambientale del territorio ed il miglioramento dei servizi ecosistemici.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Finalità.**

1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle sue azioni di contrasto ai cambiamenti climatici e di miglioramento dei servizi ecosistemici nel territorio regionale, nonché al fine di promuovere la conservazione della biodiversità e l'uso sostenibile dei territori anche mediante la riqualificazione e la mitigazione degli impatti antropici, opera per la ricostituzione sul territorio, con particolare riferimento ai Comuni della pianura veneta, degli ecosistemi con l'incremento del patrimonio arboreo sia pubblico che privato, mediante reinsediamento di specie legnose, quali alberi ed arbusti, di specie autoctona.

Art. 2**Contributo a favore della Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario.**

1. Al fine di concorrere al conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a riconoscere alla Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura", di seguito Agenzia, di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 e successive modificazioni, un contributo annuale per la produzione ed assegnazione su richiesta, ai Comuni e, per loro tramite, ai cittadini di Comuni della pianura veneta, di alberi ed arbusti di specie autoctone espressione della biodiversità vegetale di interesse naturalistico propria del territorio regionale.

Art. 3**Interventi a favore della funzione degli insetti impollinatori.**

1. Al fine di favorire la funzione degli insetti impollinatori, ed in particolare quella dell'apis mellifera, gli alberi e arbusti di cui agli articoli 1, 2 e 4 della presente legge sono scelti privilegiando, nel complessivo equilibrio dell'ecosistema sul quale si effettua l'intervento, tutte le specie mellifere.

Art. 4**Compiti e funzioni della Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario.**

1. L'Agenzia, in conformità alle proprie finalità istituzionali, rende disponibili ai Comuni che ne fanno istanza, e per loro tramite, ai cittadini, i materiali di propagazione di origine certificata per il reinserimento di alberi ed arbusti di specie autoctone sul territorio regionale.

2. L'Agenzia rende altresì disponibili le informazioni ed assicura la assistenza tecnica necessarie per la individuazione e scelta delle specie autoctone di alberi ed arbusti più idonee per la definizione dei progetti di riqualificazione ambientale da parte delle amministrazioni comunali e per le iniziative dei cittadini.

3. Le modalità e priorità di assegnazione sono definite dall'Agenzia, che riferisce a cadenza annuale alla competente commissione consiliare e alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti regionali" e successive modificazioni, in ordine al numero di progetti di amministrazioni comunali e di istanze dei cittadini pervenute e finanziate.

Art. 5
Abrogazioni.

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 60 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018";
- b) articolo 6 della legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di tartuficoltura, usi civici, agricoltura, caccia, commercio e piccole e medie imprese".

Art. 6
Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 08 "Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2024-2026, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 7
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 giugno 2024

Luca Zaia

INDICE

- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Contributo a favore della Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario.
- Art. 3 - Interventi a favore della funzione degli insetti impollinatori.
- Art. 4 - Compiti e funzioni della Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario.
- Art. 5 - Abrogazioni.
- Art. 6 - Norma finanziaria.
- Art. 7 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 18 giugno 2024, n. 14

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 8 febbraio 2023, dove ha acquisito il n. 180 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Lorenzoni, Zanoni, Andreoli, Cestaro, Gerolimetto, Giacomini, Montanariello, Pan, Puppato, Razzolini, Rigo, Zottis, Guarda, Piccinini, Baldin, Bet, Bigon, Rizzotto, Sponda, Venturini, Vianello, Zecchinato e Bozza;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 29 maggio 2024;
- Il Consiglio regionale, su relazione Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Arturo Lorenzoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 11 giugno 2024, n. 14.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Arturo Lorenzoni, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

nel corso del 2016 e del 2017, un gruppo di comuni della pianura veneta meridionale (Noventa Vicentina in provincia di Vicenza, Carceri, Casale di Scodosia, Merlara, Urbana e Cartura in provincia di Padova, San Bellino, Villanova del Ghebbo, Rovigo, Arquà Polesine in provincia di Rovigo), stanziava una cifra nel proprio bilancio per l’acquisto di giovani alberi da destinare ai propri cittadini che ne avessero fatto richiesta.

L’iniziativa, denominata “Ridiamo il sorriso alla pianura padana” venne svolta in collaborazione con l’agenzia regionale Veneto Agricoltura e consentì, coinvolgendo i cittadini dei comuni “sperimentatori”, l’impianto di circa 20.000 piantine.

La Regione del Veneto, recependo l’iniziativa comunale su sollecitazione dei comuni promotori di Carceri (Pd) e San Bellino (Ro) e, per quanto di competenza facendola propria e supportandola, interveniva con l’articolo 60 della legge regionale del 29 dicembre 2017, n. 45, recante “Interventi a sostegno di progetti pilota attivati dai comuni del Veneto per la riqualificazione ambientale del territorio ed il risanamento dell’aria” delineando un “progetto pilota regionale” e con successivi provvedimenti ne promuoveva l’attuazione sull’intero territorio regionale di pianura, laddove il “deficit” di verde ha bisogno prioritario di essere colmato.

In particolare la Regione con il finanziamento aveva ritenuto di promuovere ed implementare sul territorio progettualità atte a contrastare i cambiamenti climatici con progetti di mitigazione, adattamento e risanamento della qualità dell’aria: e così, concorrendo ad incrementare la superficie arborea, volendo operare per “ricucire”, non solo idealmente, ma materialmente, con vegetazione autoctona le “ferite” generate sul territorio dalle opere viarie, dalle infrastrutture e dall’urbanizzazione. Importante è la conservazione della biodiversità, come evidenziato dalla Strategia Europea che prevede tra le altre azioni anche l’impianto entro il 2030 di 3 miliardi di nuovi alberi (aggiuntivi rispetto alle attività ordinarie).

La puntuale attuazione della disciplina, curata dalla competente Direzione Agroalimentare della Regione Veneto e dall’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario - Veneto Agricoltura, ha consentito di realizzare, con pieno successo, nel corso degli anni 2020 e 2021 l’attività prevista di distribuzione di giovani alberi autoctoni ai comuni della pianura veneta.

A fronte del contributo complessivo pari ad euro 200.000, Veneto Agricoltura ha infatti provveduto ad assicurare, come ricavabile dalla documentazione agli atti:

1. progettazione dell’attività, realizzazione dei testi/linee guida, implementazione della struttura informatica del software/sito web per i comuni ed i cittadini richiedenti (www.ridiamoilsorrisoallapianurapadana.eu);
2. redazione elenco di comuni beneficiari mediante analisi territoriale su Geographic Information System (GIS) ed individuazione dei soli comuni con la maggior parte della superficie comunale a quota inferiore a 200 m.slm;
3. spedizione di informativa ai 425 comuni veneti così individuati;
4. gestione della procedura di adesione e gestione telefonica ed informatica delle prenotazioni e informazioni a comuni e cittadini;
5. realizzazione di materiali informativi (etichette per piante, depliant, totem, vele, comunicati stampa), un video promozionale e campagna social;
6. a partire dal seme, produzione, coltivazione di 140.000 giovani alberi ed arbusti autoctoni;
7. consegna di un totale 136.530 piante nei 2 anni di progetto, e nessuna spesa per la manutenzione a carico dell’ente pubblico in quanto le piante sono state collocate in proprietà private.

Gli alti numeri di comuni aderenti (342 nel 2020, 347 nel 2021) e di cittadini/famiglie che hanno ricevuto piante (8.237 nel 2020, 8.628 nel 2021) testimoniano la grande efficacia dell'iniziativa, con un rapporto costi/benefici molto favorevole.

Si è quindi ben consapevoli della presenza, nell'ordinamento regionale, di una disciplina, puntuale, di intervento in materia, così come sopra rappresentata, anche nei suoi esiti applicativi.

Ma trattasi di una disciplina che possiamo definire ancora di sperimentazione: e proprio gli esiti di tale sperimentazione ci inducono oggi ad assumere una iniziativa volta a disporre di uno strumento giuridico a regime per le politiche in materia, che valorizzi le capacità e potenzialità di Veneto Agricoltura e delle sue strutture.

In effetti la rendicontazione dell'attività di Veneto Agricoltura del 2020, dà conto degli esiti della disciplina sopra richiamata, evidenziando come il Centro per la Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta di Montecchio Precalcino (VI) in relazione al Progetto a finanziamento regionale "Alberi per i Comuni" (Ridiamo il sorriso alla Pianura Padana) di cui alla D.G.R. della Regione Veneto n. 1572 del 29/10/2019 "Interventi a sostegno di progetti pilota attivati dai comuni del Veneto per la riqualificazione ambientale del territorio ed il risanamento dell'aria. Legge regionale n. 29 dicembre 2017, n. 45, art. 60" abbia registrato:

- a) sia attività funzionali, quali la progettazione dell'attività e la stesura delle linee guida per la redazione dei piani di impianto; la realizzazione della struttura informatica del software/sito web per i Comuni e i cittadini richiedenti (www.ridiamoilsorriso-allapianurapadana.eu); la redazione dell'elenco dei Comuni potenzialmente beneficiari, mediante analisi territoriale su GIS e individuazione dei soli Comuni con la maggior parte della superficie comunale a quota inferiore a 200 m.slm;
- b) sia una produzione e coltivazione negli anni 2020 e 2021 di circa 140.000 piante, con la predisposizione delle piante per la consegna (estrazione dai contenitori di coltivazione, allestimento, suddivisione, apposizione etichette singole), carico sul mezzo di trasporto dei comuni e consegna materiali informativi, risultando riscontrate le richieste di 288 Comuni sui 342 aderenti.

Non solo: sul tema, in occasione della audizione del direttore di Veneto Agricoltura in Terza commissione del 6 luglio 2022 è stato evidenziato come, a fronte delle richieste venute proprio dalla Commissione e che riguardavano la vivaistica forestale, e con le quali veniva segnalata la necessità di aumentare la potenzialità dei due vivai di Montecchio Precalcino e in Pian dei Spini in Consiglio, l'Azienda aveva aderito, passando da una produzione di 200.000 piante che venivano prodotte nel 2020 a quasi 600.000 nel 2021 ed operando per il mantenimento di questo trend, anche per corrispondere alle richieste delle strutture forestali regionali.

Quindi con il presente progetto di legge ci si propone di dotarsi di uno strumento normativo, organico ed a regime, che consenta di consolidare negli anni questi interventi, qualificando il territorio con uno sguardo ambizioso verso il domani ed auspicando, viste le riconosciute potenzialità di produzione di Veneto Agricoltura, di arrivare alla messa a dimora di 5 milioni di alberi nel prossimo decennio, ovvero, idealmente, di uno per ogni cittadino della Regione del Veneto.

L'articolato del progetto di legge viene declinato conseguentemente.

L'articolo 1 illustra e ripropone le consolidate finalità e l'articolo 2 autorizza la Giunta regionale a riconoscere a favore di Veneto Agricoltura un contributo annuale per la produzione ed assegnazione su richiesta, ai Comuni della pianura veneta e, per loro tramite, ai cittadini, di piante autoctone.

L'articolo 3 introduce un elemento d'importante novità, rispetto al quadro precedentemente delineato e cioè il sostegno alla funzione degli insetti impollinatori. Infatti i mutamenti climatici, con il perdurare e l'intensificarsi di fenomeni meteorologici estremi, rendono sempre più difficile la fondamentale funzione degli insetti impollinatori, nonché la loro stessa sopravvivenza, ed in particolare quella delle api. Con questo articolo si vuole introdurre una misura volta ad attenuare le difficoltà degli insetti impollinatori e, nel complessivo equilibrio dell'ecosistema su cui è previsto l'intervento, contribuire alla sopravvivenza di tali insetti.

L'articolo 4 specifica compiti e funzioni di Veneto Agricoltura, ivi compresa la assistenza tecnica ai Comuni, per la individuazione delle tipologie di piantagione più idonee, per i rispettivi territori, e per la definizione dei progetti di riqualificazione ambientale.

L'articolo 5, che prevede delle abrogazioni, è una norma di pura natura tecnica mirata al coordinamento sistemico con la normativa vigente.

L'articolo 6 è la norma finanziaria che prevede una spesa di 200.000 euro su base annua a valere sugli esercizi 2024-2025-2026.

Completa l'articolato l'articolo 7 il quale prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole in data 27 febbraio 2023.

La Terza Commissione consiliare, acquisiti i pareri della Prima Commissione consiliare e della Seconda Commissione consiliare, rispettivamente ai sensi dell'articolo 66 e dell'articolo 51 del Regolamento consiliare, in data 29 maggio 2024 ha approvato all'unanimità il progetto di legge regionale n. 180 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Andreoli, Cestari con delega Cecchetto, Pan con delega Possamai, Puppato, Rigo); Zaia Presidente (Bet, Gerolimetto, Giacomini); Partito Democratico Veneto (Zottis); Misto (Lorenzoni)."

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art.8 della legge regionale n. 53/1993 è il seguente:

“Art. 8 - Relazione sull'attività.

1. Gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 2 trasmettono alla Giunta regionale e al Consiglio regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione motivata e documentata sull'attività svolta nell'anno precedente nella quale, in particolare, devono essere raffrontati i risultati conseguiti con il programma di attività deliberato all'inizio dell'anno.

1 bis. Per i consorzi di bonifica di primo e secondo grado il termine di cui al comma 1 è stabilito per il mese di giugno di ogni anno.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione agroalimentare